

SCHEDA DI SINTESI

LEGGE DI BILANCIO 30 DICEMBRE 2021, N.234

con focus in materia fiscale, lavoro, previdenza sociale, energia

Lo scorso 31 Dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della [Legge di Bilancio 2022](#), approvata il 29 Dicembre 2021, con 414 voti favorevoli e 47 contrari alla Camera dei Deputati. La legge punta a rafforzare il tessuto economico e sociale, sostenendo la crescita e la competitività dell'economia Italiana, con misure per più di **36 miliardi di euro** così suddivisi:

- 8 miliardi per il taglio delle tasse;
- 4 miliardi per la sanità;
- 3 miliardi per il fondo di garanzia Pmi;
- 5 miliardi per gli ammortizzatori sociali;
- 3,8 miliardi per gli interventi contro il caro-bollette;
- 2 miliardi per gli investimenti pubblici;
- 1,5 miliardi per le pensioni e altrettanti per gli incentivi alle imprese e agli enti territoriali;
- 1 miliardo aggiuntivo per il reddito di cittadinanza 2022;
- 1 miliardo alla cultura e 500 milioni per istruzione e ricerca.

Nello specifico, per quel che riguarda le novità in **materia fiscale**, la Legge introduce:

- il rifinanziamento della Nuova Sabatini;
- lo stop per altri 12 mesi della Plastic e della Sugar Tax;
- il prolungamento dei bonus legati a Transizione 4.0;
- la proroga delle detrazioni per Bonus e Superbonus edilizi;
- le nuove aliquote IRPEF per la tassazione dei redditi;
- l'abolizione Irap per imprese individuali e professionisti;
- un fondo aggiuntivo per contrastare il caro-bollette, pari a 3,8 miliardi.

In merito alla **"Nuova Sabatini"**, si prevede il ripristino del meccanismo di funzionamento ordinario della misura come nel periodo pre-Covid. Torna quindi l'erogazione in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, per le domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro. Inoltre, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'[articolo 2 del DL 69/2013](#), il rifinanziamento della Nuova Sabatini per i prossimi anni si configura come segue:

- 240 milioni di euro per il 2022 e il 2023;
- 120 milioni di euro per gli anni compresi tra il 2024 e il 2026;
- 60 milioni di euro per il 2027.

A livello operativo, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario per la realizzazione di un programma di investimenti, il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo in conto impianti parametrato a un tasso di interesse del 2,75% annuo per gli investimenti ordinari e del 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, i cosiddetti investimenti 4.0.

Le nuove somme stanziare seguono il precedente rifinanziamento pari a 300 milioni di euro, previsto dalla legge di assestamento di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

La Legge di Bilancio 2022 prevede, inoltre, un'ulteriore rinvio della **Plastic Tax**, prevista dalla [Legge di Bilancio 2020 \(legge 160/2019\)](#), posticipando al 1 gennaio 2023 l'entrata in vigore dell'imposta di 45 centesimi al kg sui prodotti in plastica monouso (i cosiddetti Macsi) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, fatta eccezione per i manufatti compostabili, per i dispositivi medici e per i MACSI (manufatti con singolo impiego) con la funzionalità di contenere e proteggere medicinali. Slitta al 1 gennaio 2023 anche la Sugar Tax, ossia l'imposta sul consumo di bevande zuccherate prevista in misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti concentrati.

Per quel che riguarda invece il **Piano Industria 4.0**, la Legge proroga fino al 31 Dicembre 2025 le agevolazioni alle imprese per gli acquisti di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, ed è previsto lo stesso prolungamento temporale per gli incentivi rivolti all'acquisto di beni immateriali connessi, quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.

Possono accedere agli incentivi per i beni materiali tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Ne sono invece escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ([articolo 9](#), comma 2, Dlgs 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Non rientrano tra i beni agevolabili:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati nell'[articolo 164](#), comma 1, Tuir;
- i beni per i quali il [decreto Mef 31 dicembre 1988](#) stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni elencati nell'[allegato 3](#) della legge 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, gli aerei completi di equipaggiamento, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta spetta nella misura del:

- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni;
- 10%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni, limite massimo di costi complessivamente ammissibili.

Per le successive tre annualità è prevista una rimodulazione del credito d'imposta connesso agli investimenti sostenuti dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l'ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione). Il bonus è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni;
- 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni.

Per i beni immateriali invece è previsto un credito d'imposta, per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), pari al 20% del costo, entro il limite massimo di spese ammissibili pari a un milione di euro. Mentre, per il successivo triennio di proroga il credito d'imposta sarà pari a:

- 20% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023 (ovvero fino al 30 giugno 2024, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione)
- 15% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2024 (ovvero fino al 30 giugno 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2024 risultino perfezionati ordine e acconto per almeno il 20%)
- 10% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risultino perfezionati ordine e acconto per almeno il 20%).

Fermo restando il limite massimo annuale di 1 milione di euro.

Viene inoltre estesa fino al 31 dicembre 2031 la disciplina del **credito d'imposta** per gli investimenti in **ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0**. Tuttavia, a fronte dell'estensione dell'agevolazione, viene ridotta la percentuale del credito d'imposta dal 20% al 10%, ma il limite di spesa passa da 4 milioni a 5 milioni di euro, per tutte le imprese residenti nel territorio dello stato, incluse le organizzazioni stabili non residenti. Il campo di applicazione del bonus ricerca e sviluppo resta lo stesso e il diritto al credito può essere richiesto per le seguenti spese:

- spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo;
- spese per contratti di ricerca *extra muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.
- quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

Per quanto riguarda i crediti d'imposta riservati ad altri investimenti innovativi, la scadenza è fissata al 2025, con modifiche rispetto a limiti e percentuali nel corso del tempo, nel dettaglio:

- per il credito d'imposta relativo ad investimenti in innovazione tecnologica è prevista una percentuale del 10% fino al 31 dicembre 2023, a fronte di un limite di spesa di 2 milioni e del 5% fino al 31 dicembre 2025;
- per il credito d'imposta relativo ad investimenti in innovazione tecnologica per progetti e processi di transizione ecologica e/o innovazione digitale 4.0 è prevista una percentuale del 15% fino al 31 dicembre 2022, a fronte di un limite di spesa di 2 milioni, del 10% fino al 31 dicembre 2023, a fronte di un limite di spesa di 4 milioni e del 5% fino al 31 dicembre, a fronte di un limite di spesa di 4 milioni;
- per il credito d'imposta relativo ad attività di design, ideazione estetica e relative ai software è prevista una percentuale del 10% fino al 31 dicembre 2023, a fronte di un limite di spesa di 2 milioni e del 5% fino al 31 dicembre 2025.

Al fine di accedere ai benefici è necessario essere in possesso della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e sarà compito delle imprese beneficiarie redigere e conservare la relazione tecnica dell'investimento che dovrà contenere finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta.

Con l'[Articolo 1, comma 28, lettere a\)-e\), g\)-l\)](#), la legge proroga anche la durata del **Superbonus del 110%** fino al 31 Dicembre 2025, ma solo per alcuni soggetti beneficiari, nello specifico:

- condomini;
- persone fisiche, escluse all'interno dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione;
- organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

Per quello che riguarda gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, per gli interventi su edifici dalle due alle quattro unità immobiliari, distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, con le seguenti scadenze differenziate:

- detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- detrazione del 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024;
- detrazione del 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Sono prorogati fino al 2024 anche i precedenti sgravi fiscali per gli interventi edilizi come:

- l'Ecobonus, che garantisce detrazioni dal 50% al 75% per interventi d'efficienza energetica;
- il Sismabonus che garantisce detrazioni dal 50% al 75% per gli interventi di messa in sicurezza;
- il Bonus facciate, che dal 90% previsto fino al 31 dicembre 2021, garantisce detrazioni del 60% per interventi di recupero o restauro delle facciate di edifici ubicati in zona A e B o in zone a queste assimilabili;
- il Bonus casa che garantisce una detrazione del 50% per le spese sostenute per eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali;
- il Bonus mobili, dedicato a chi effettua interventi nell'ambito del Bonus casa, garantisce la detrazione del 50% per le spese finalizzate all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, non inferiore alla A per i forni, e per le altre apparecchiature che prevedano l'etichetta energetica, acquistati per l'arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione. L'importo massimo detraibile è di 10000 euro per il 2022 e di 5000 euro per il 2023 e 2024.

Tra le novità introdotte anche le nuove quattro aliquote **IRPEF** per il 2022, accompagnate da nuove detrazioni distinte per categorie di reddito. Le nuove aliquote sono le seguenti

- fino a 15000 euro di reddito l'aliquota è pari al 23%;
- da 15001 a 28000 euro di reddito l'aliquota è pari al 25%;
- da 28001 a 50000 euro di reddito l'aliquota è pari al 35%;
- da 50000 euro di reddito in poi l'aliquota è pari al 43%.

Le categorie di reddito sono divise in redditi da lavoro dipendente, redditi da pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi, per ciascuna delle quali è prevista una specifica detrazione.

Nella Legge di bilancio 2022 è, inoltre, diventata definitiva l'abolizione dell'**IRAP** per i lavoratori autonomi, le ditte individuali e i professionisti a partire dall'anno fiscale 2022. La modifica

normativa allarga l'esclusione, oltre a coloro i quali aderivano al regime forfetario, a tutti coloro che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo personalmente e individualmente. Il fine è, essenzialmente, di ridurre la pressione fiscale per i contribuenti soggetti ad aliquota progressiva e obbligati al versamento dei contributi previdenziali e di ridurre il contenzioso sul tema Irap. I soggetti che continuano a dover pagare l'imposta sono:

- gli studi professionali associati;
- le società di persone;
- le società di capitali;
- gli enti commerciali in generale;
- gli enti del terzo settore.

In **materia pensionistica** le misure in campo previdenziale prevedono:

- lo stop di Quota 100 e l'adozione, solo per il 2022, di Quota 102, che prevede l'uscita anticipata con almeno 64 anni d'età e 38 anni di contributi;
- la proroga di Opzione donna, che permette il calcolo della pensione in maniera interamente contributiva solo per le lavoratrici con 35 anni di contributi versati, per le lavoratrici dipendenti di 58 anni d'età e 59 anni per le lavoratrici autonome;
- l'uscita anticipata per i dipendenti delle PMI in crisi di almeno 62 anni d'età, grazie all'adozione di un Fondo per i dipendenti delle piccole e medie imprese in crisi, per cui è previsto un futuro decreto attuativo.
- la proroga di un anno d'anticipo pensionistico con Ape sociale, che viene integrata con l'ampliamento di nuove categorie di lavori gravosi;
- la riduzione del requisito contributivo, da 36 a 32 anni, per l'accesso all'Ape sociale di lavoratori edili, ceramisti e conduttori di impianti per ceramica e terracotta.

La Legge prevede anche a rifinanziare, con 2 miliardi per il 2022 e il 2023, il **reddito di cittadinanza**, a fronte di:

- un'accelerazione delle procedure di collegamento tra sussidio e obbligo di lavoro, che diventa più stringente (la domanda all'INPS equivarrà alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e viene automaticamente trasmessa all'ANPAL);
- il sussidio previsto dal reddito viene cancellato al secondo rifiuto di un'offerta di lavoro congrua, l'offerta è considerata congrua se entro 80 km di distanza dalla residenza o raggiungibile entro cento minuti con il trasporto pubblico (per la prima offerta) o se è situata in Italia se si tratta della seconda offerta;
- l'importo del sussidio viene ridotto mensilmente di 5 euro, a partire dal sesto mese, per quelli di almeno 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- sono rafforzati i controlli in entrata, soprattutto sui patrimoni all'estero per evitare utilizzi abusivi.

Sono destinati circa 5 miliardi di euro nel 2022 alla **riforma degli ammortizzatori sociali**, al fine di:

- aumentare la durata dei sussidi di disoccupazione **NASPI** e **DISCOLL** con decalage che inizia dal sesto mese invece che dal quarto e dall'ottavo per gli over 55. La Naspi si ottiene anche senza i 30 giorni di lavoro nell'ultimo anno;
- estendere gli istituti d'integrazione salariale ordinari e straordinari ai lavoratori impiegati, come apprendisti e lavoratori a domicilio, in imprese non incluse nelle tutele. Il Fondo di integrazione salariale, dal 1° gennaio 2022, si rivolgerà anche alle imprese con un solo dipendente e i fondi bilaterali dovranno adeguarsi entro la fine del 2022 (la mancata contribuzione ai Fondi bilaterali rende impossibile ottenere il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC). Le aziende fino a 5 dipendenti potranno contare su 13 settimane in un biennio mobile; per le aziende con più di sei addetti ci sono invece 26 settimane di assegno ordinario di integrazione salariale, da finanziare con aliquota allo 0,50% per le imprese fino a 5 dipendenti, per quelle sopra allo 0,80%;
- Per chi assume a tempo indeterminato i lavoratori delle imprese in crisi, che abbiano aperto una trattativa presso il Ministero dello Sviluppo Economico, sono destinati 15 milioni per il triennio 2022-2024 per l'esonero contributivo totale;
- Si proroga per il 2022 e il 2023 il contratto di espansione (che consente l'esodo anticipato di 5 anni) ampliato a tutte le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Altri provvedimenti, in materia di **giovani, maternità e decontribuzione per i redditi più bassi**, prevedono:

- la messa a regime del Bonus Cultura da 500 euro annui per i diciottenni;
- la proroga per il 2022 degli incentivi fiscali previsti per l'acquisto della prima casa da parte degli under 36;
- il rifinanziamento del Fondo affitti giovani che concede uno sconto fiscale del 20% sugli affitti pagati dai giovani tra i 20 e i 31 anni, per un massimale di detrazione di 2400 euro annui;
- viene eliminata la scadenza per il congedo di paternità retribuito e obbligatorio di 10 giorni;
- un nuovo sgravio per il rientro delle dipendenti dopo la maternità, solo per il 2022, in via sperimentale, i datori di lavoro potranno usufruire dell'esonero al 50% del versamento dei contributi previdenziali a carico, quando le lavoratrici rientrano nel posto di lavoro dal congedo obbligatorio;
- si prolunga di tre mesi l'indennità di maternità per le lavoratrici autonome con meno di 8150 euro di reddito. Sono ricomprese anche le iscritte alle casse private;
- solo per il 2022, per i lavoratori dipendenti, con meno di 35mila euro annui di retribuzione imponibile, i contributi INPS scendono dello 0,8%, solo nel 2022.

La legge di bilancio provvede anche a sostenere misure per il **pubblico impiego**, a cui sono destinati 1,8 miliardi in 3 anni, di cui 870 milioni stanziati per il 2022, per garantire:

- aumento delle assunzioni nel triennio 2022-2024;

- aumenti retributivi, in particolari per i sindaci dei Comuni, con un raddoppio delle indennità attuali nel prossimo triennio;
- il finanziamento della revisione degli ordinamenti;
- maggiori premi di produttività alle amministrazioni centrali.

Diverse anche le iniziative in materie di **clima ed energia**, con l'istituzione di diversi fondi:

- **Fondo italiano per il clima:** gestito da Cassa depositi e prestiti, avrà il compito di finanziare gli interventi a favore di soggetti pubblici e privati, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale di cui fa parte l'Italia. La dotazione sarà pari a 840 milioni, da suddividere negli anni dal 2022 al 2026, e di 40 milioni dall'anno 2027;
- **Fondo per la strategia di mobilità sostenibile:** previsto dalla Legge di Bilancio con una dotazione di 50 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per gli anni dal 2031 al 2034. Le risorse saranno destinate al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi e aerei e al rinnovo di mezzi adibiti all'autotrasporto;
- **Fondo per il sostegno alla transizione industriale:** con lo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di cambiamenti climatici. La dotazione prevista è di 150 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, e sarà destinata alla concessione di agevolazioni alle imprese con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico e per il riutilizzo all'interno dei processi produttivi di materie prime e di materie riciclate;
- **Fondo nazionale per l'efficienza energetica:** a cui sono state apportate alcune modifiche relative al funzionamento, nello specifico una quota parte delle risorse a disposizione del fondo saranno destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite di 8 milioni di euro annui a partire dal 2022.

Come accennato nella parte introduttiva, per finanziare le misure per contenere il **rincaro delle bollette** sono stati stanziati **3,8 miliardi di euro**. Nello specifico gli interventi saranno indirizzati per:

- contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi dell'elettricità, tramite annullamento, nel primo trimestre 2022, degli oneri generali di sistema applicati alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore gas, tramite annullamento degli oneri generali di sistema per il primo trimestre 2022 e riduzione dell'Iva al 5% sempre per il primo trimestre 2022;
- consentire ai clienti domestici di energia elettrica e gas che non pagheranno le fatture emesse nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 di usufruire di un

piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci mesi, senza applicazione di interessi.

Va specificato che l'accentuarsi del problema negli ultimi giorni potrebbe portare ad uno **scostamento di bilancio** che aumenterebbe ulteriormente i fondi destinati al contrasto del Caro Energia.

Inoltre, alla Legge di Bilancio è collegato il **Milleproroghe 2022** ([dl 228/2021](#)), che reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, attualmente discusso dalle Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e V (Bilancio) alla Camera dei Deputati.